

COMUNE DI CONDINO
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 86
DI DATA 30.06.2015

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO:	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE SITA IN VIA CARINO A MONTE DELLA P. ED. 947. ESECUZIONE IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO. CUP: I27H15000290004 CIG: ZC11522990.
-----------------	---

L'anno duemilaquindici, addì trenta del mese di giugno, nella residenza
municipale di Condino, il sottoscritto responsabile del servizio tecnico

A S S U M E

la seguente determinazione.

OGGETTO:	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE SITA IN VIA CARINO A MONTE DELLA P. ED. 947. ESECUZIONE IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO.
	CUP: I27H15000290004 CIG: ZC11522990.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Atteso che, per la serie di motivi e considerazioni esposte dal sottoscritto responsabile dell'ufficio tecnico comunale nella perizia predisposta in data 23.06.2015, è necessario provvedere ad eseguire l'intervento di sistemazione del muro di sostegno della strada comunale sita in via Carino a monte della p. ed. 947.

Ritenuto di dover provvedere alla realizzazione dei necessari lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 52, della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e dell'art. 176, lett. c) del Regolamento di attuazione della legge medesima, adottato con Decreto Del Presidente Della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, dal momento che si tratta di lavori che il Comune non può realizzare in proprio, non disponendo né dei mezzi né del personale idoneo per farlo.

Visto il preventivo dd. 15 giugno 2015, pervenuto in data 16.06.2014 al n. 3654/A di prot., formulato dalla ditta **I.C.E. di Rosa Fedele s.r.l. con sede a Condino (TN) in Via Roma n. 9/A, C.F. E P.IVA. n. 00844880229**, invitata dall'Amministrazione in quanto specializzata nel settore, dotata delle necessarie attrezzature ed esperienza e in grado di realizzare i lavori a regola d'arte, sulla scorta del quale, il costo necessario per l'esecuzione dell'intervento di sistemazione del muro di sostegno della strada comunale sita in via Carino a monte della p. ed. 947, viene quantificato complessivamente in Euro 7.355,00 al netto degli oneri fiscali.

Visto che nella perizia dd. 23.06.2015 di cui sopra il sottoscritto responsabile dell'ufficio tecnico comunale:

- precisa che, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria per i quali è data la possibilità di descriverli compiutamente senza necessità di elaborati grafici, la loro esecuzione può essere autorizzata, sulla base di apposita perizia che individui anche genericamente le opere, i lavori e le forniture, secondo il disposto dell'art. 52, co. 4 della L.P. 26/1993;
- individua e descrive dettagliatamente la natura e le caratteristiche dell'intervento da eseguire;
- quantifica, sulla scorta del preventivo presentato dalla ditta interpellata e dei prezzi dalla stessa formulati, in Euro 7.355,00 più I.V.A. il costo dell'intervento;
- valuta congrui i prezzi offerti e completa il preventivo, atto a dare l'opera compiuta senza necessità di perizie ed importi aggiuntivi;
- riferisce infine che, non ricorrendo nel caso specifico alcuna delle ipotesi contemplate al TITOLO IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 art. 90, co. 3 e 4 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", non corre l'obbligo di designare il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori.

Atteso che, trattandosi di lavori di importo inferiore a quelli previsti dall'art. 52, co. 9 della L.P. 26/1993 e dell'art. 179, co. 1, lett. a) del richiamato Regolamento di attuazione nonché dall'art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia del Codice degli appalti (D.Lgs 163/2006) è ammesso l'affidamento diretto, in deroga ad ogni procedura concorsuale, sia essa la gara uffiosa o il sondaggio informale con più di sette ditte ritenute idonee previsto dall'art. 178, co. 1 e pertanto si ritiene di poter perfezionare l'affido tenuto presente che nel caso specifico è legittimo il ricorso alla trattativa privata diretta con la ditta menzionata, idonea all'esecuzione richiesta.

Accertato che l'intervento di ripristino proposto è conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione e alle norme in vigore, condizione necessaria, ai sensi dell'art. 110 della L.P. 1/2008, per l'assunzione del provvedimento di esecuzione dell'opera.

Visto che, ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" :

- il CUP assegnato al presente servizio è il numero **I27H15000290004**;
- il CIG assegnato al presente servizio è il numero **ZC11522990**;

si subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto, all'assunzione da parte del contraente degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima;

Visto il DL 90/2014 convertito con legge del 11 agosto 2014 n.114, che, sostituendo il comma 52 dell'art.1 della legge n.190/2012, prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di acquisire la

comunicazione e la documentazione antimafia esclusivamente attraverso la consultazione telematica di appositi elenchi ("white list") istituiti presso le Prefetture, relativamente alle imprese che svolgono attività nei settori a maggior rischio di infiltrazioni mafiose, elencate all'art.1 comma 53 della legge n. 190/201.

Rilevato che l'attività non è compresa fra quelle considerate come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della legge n.190/2012 , non è necessaria l'iscrizione dell'impresa subappaltatrice nell'apposito elenco gestito dalle Prefetture.

Rilevato che nel caso specifico non ricorrendo alcuna delle ipotesi contemplate al TITOLO IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 art. 90, co. 3 e 4 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", non vi è l'obbligo per il committente di designare il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione.

Ritenuto pertanto di poter perfezionare l'affido, tenuto presente che nel caso specifico è legittimo il ricorso alla trattativa privata diretta con la ditta menzionata, idonea all'esecuzione richiesta, stante quanto disposto dall'art. 52, co. 9 della L.P. 26/1993 e dell'art. 179, co. 1, lett. a) del richiamato Regolamento di attuazione nonché dall'art. 125 Lavori, servizi e forniture in economia del Codice degli appalti (Dlgs 163/2006), dato che l'importo contrattuale è inferiore agli importi previsti da tali disposizioni.

Convenuto di aderire alla proposta economica presentata dalla ditta interpellata e ritenuto di approvare con la presente determinazione sia l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia con il sistema dell'amministrazione diretta, sia l'affidamento diretto alla ditta medesima.

Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 180 del già citato regolamento di attuazione.

Visto il decreto sindacale prot. n. 2960 del 27.05.2010 di nomina dei responsabili di servizio.

Visto l'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio per l'anno 2015, adottato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 32 del 26.06.2014, efficace ed operativo fino all'adozione di quello relativo al 2015 per quanto disposto al punto 9. del dispositivo della deliberazione medesima.

Verificato che la competenza a disporre in ordine all'affidamento dell'incarico di cui al presente provvedimento è riservata al responsabile del servizio tecnico.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" ed il relativo Regolamento di attuazione D.P.P. n. 9-84/Leg di data 11 maggio 2012 e s.m..

Visto il regolamento di attuazione della legge medesima, adottato con Decreto Del Presidente Della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ed in particolare le disposizioni di cui al Titolo VIII.

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m..

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visti lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare l'esecuzione in economia, con il sistema del cottimo, ai sensi dell'art. 52, , commi 1, 4 e 9 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., l'intervento di sistemazione del muro di sostegno della strada comunale sita in via Carino a monte della p. ed. 947 sulla base della perizia redatta in data 23.06.2015 dal sottoscritto responsabile dell'ufficio tecnico comunale, del costo di Euro 7.355,00 oltre all'I.V.A. al 22% pari ad Euro 1618,10 per un importo complessivo di Euro 8.973,10 così quantificato sulla scorta dell'offerta dd. 15.06.2015, formulata dalla ditta **I.C.E. di Rosa Fedele s.r.l. con sede a Condino (TN) in Via Roma n. 9/A, C.F. e P.IVA n. 00844880229**, codice **CIG: Z5D111711F**, codice **CUP: I27H15000290004**,perizia che con la presente determinazione viene formalmente approvata, nonché alle condizioni contenute nel Foglio Patti e condizioni dell'Ufficio Tecnico, allegato alla presente determinazione, quale parte integrante.
2. Di affidare l'esecuzione dei lavori medesimi alla **I.C.E. di Rosa Fedele s.r.l. con sede a Condino (TN) in Via Roma n. 9/A**, codice **CIG: Z5D111711F**, verso il corrispettivo di Euro 7.355,00 al netto dell'I.V.A, nonché alle seguenti particolari condizioni:
 - l'impresa è responsabile dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, con i migliori materiali e manodopera idonea e secondo le istruzioni che verranno impartite dalla direzione dei lavori, nonché della sicurezza del cantiere, del rispetto delle norme in materia di assicurazione

della mano d'opera, del pagamento dei contributi a carico del datore di lavoro e delle altre norme legislative e regolamentari vigenti;

- l'impresa solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità inherente la gestione del cantiere e gli adempimenti antinfortunistici;
 - la ditta dovrà consegnare a questa Amministrazione il "Piano Sostitutivo di Sicurezza" di cui all'art. 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, previsto per tutti i cantieri dove non si applichi il titolo IV del D. Lgs. 81/08, nuovo Testo unico sicurezza sul lavoro, da redigersi secondo i contenuti obbligatori definiti dall'Allegato XV dello stesso D.Lgs. n. 81/2008;
 - l'impresa garantisce altresì l'esecuzione dell'opera come da preventivo, senza necessità di ulteriori perizie o impegni aggiuntivi, ove si riterranno approvate le eventuali variazioni di quantità dei lavori nonché l'applicazione di nuovi prezzi purché siano riscontrate oggettivamente indispensabili al fine dell'esatta esecuzione dell'opera e non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originariamente stipulato, il tutto come previsto dall'art 52 co. 6 della L.P. 26/1993 e s.m. e dall'art. 184 co. 2 del regolamento di attuazione;
 - i lavori dovranno essere ultimati entro 30 giorni dalla comunicazione di intervenuto affidamento, con una penale di Euro 15,00= per ogni giorno di ritardo;
3. Di imputare la spesa di complessivi Euro 8.973,10 = I.V.A. inclusa, all'intervento 2080101 – capitolo 3683 dell'uscita del bilancio dell'esercizio finanziario 2015.
 4. Di stabilire che la ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 dd. 13 agosto 2010 e ss.mm. e integrazioni "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia", al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico conferito. In caso di non assolvimento degli obblighi predetti, il presente incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
 5. Di dare atto che l'affidamento dei lavori verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, con le modalità previste dagli artt. 179 e 180 del già citato Regolamento.
 6. La Direzione dei lavori sarà assunta dal sottoscritto tecnico comunale geom. Pietro Butterini, ai sensi degli artt. 177 comma 1 lett. h) e 182 co. 2 del Regolamento.
 7. Di dare atto che, non ricorrendo alcuna delle ipotesi contemplate al TITOLO IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 art. 90, co. 3 e 4 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", non corre l'obbligo di designare il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione dei lavori.
 8. Di dare atto che, dato il valore complessivo del contratto, per quanto disposto dall'art. 83 comma 3, lett. e) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, non è richiesta la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto medesimo.
 9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 52, comma 10 ter della L.P. 10.09.1993, n. 26, non è dovuta da parte dell'impresa la cauzione definitiva.
 10. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 1 bis della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., non sussiste in capo all'impresa l'obbligo di stipulare le polizze assicurative per i danni all'Amministrazione o a terzi verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia, data l'assenza di specifiche situazioni di rischio.
 11. Di dare atto che, per la contabilizzazione dei lavori, è sufficiente che il direttore dei lavori apponga il visto sulla fattura, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati e alla regolare esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 183, comma 2 del regolamento.
 12. Di dare atto che il visto del direttore dei lavori di cui al precedente punto sostituisce il certificato di regolare esecuzione e che con esso si riterranno approvate e collaudate senza ulteriori formalità le eventuali variazioni di quantità dei lavori nonché l'applicazione di eventuali nuovi prezzi, purché non determinino un aumento dell'importo complessivo del contratto originario, il tutto come previsto dall'art. 184, comma 2 del regolamento.
 13. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e dell'art. 176, lett. c) del regolamento di attuazione della legge medesima, il pagamento della spesa sarà effettuato in unica soluzione su fattura ad avvenuta prestazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Butterini Pietro

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del regolamento di contabilità.

Lì 30.06.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Bodio Remo

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo telematico dal 30.06.2015 al 10.07.2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Mazzocchi Manuela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì 30.06.2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Mazzocchi Manuela